

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'informazione del consumatore» (1754-B), d'iniziativa del senatore Casola e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ALIVERTI, (DC)	3, 5, 6
BONFERRONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	5, 6
GIANOTTI, (Com.-PDS)	4
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	2

«Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro» (2652), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 8, 9
MANCIA (DC), relatore alla Commissione ...	8

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'informazione del consumatore» (1754-B), d'iniziativa del senatore Cassola e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'informazione del consumatore», di iniziativa dei senatori Cassola, Aliverti e Consoli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovendo riferire sul disegno di legge «Norme per l'informazione del consumatore», desidero far presente che il provvedimento, approvato da questa Commissione, è stato modificato dalla Camera dei deputati. Da un punto di vista formale, comunque, il testo del disegno di legge è ugualmente composto da tre articoli (rispettivamente di cinque, due ed un comma).

Il giudizio complessivo del relatore è che la Camera dei deputati abbia proceduto ad una riscrittura più puntuale ed articolata del testo del provvedimento, anche sulla base della discussione che si era svolta in questa stessa Commissione, durante la quale era emersa la difficoltà di individuare, per le modalità specifiche di taluni prodotti, il modo con il quale esercitare l'obbligo di indicare tutte le informazioni prescritte relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea, all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione (ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto) e infine alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Devo ricordare agli onorevoli colleghi che su questa materia la normativa CEE era stata recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Tuttavia, questo decreto, pur essendo molto dettagliato (come la normativa comunitaria) si riferiva unicamente ai prodotti alimentari e a quelli affini. Al contrario, la *ratio* del provvedimento al nostro esame è quella di tutelare il consumatore italiano. Pertanto con esso è stato previsto l'obbligo di riportare in tutti i

prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore italiano, commercializzati sul territorio nazionale, le indicazioni prescritte dal provvedimento. Devo dire, comunque, che tutto ciò viene in parte ad essere superato dalla libertà di mercato ormai imminente; tuttavia - ed appare logico - i prodotti che provengono dai paesi al di fuori della CEE devono avere delle indicazioni chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore italiano, che deve essere tutelato.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, l'articolo 1 specifica le indicazioni che devono risultare chiaramente visibili e leggibili, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti, a cui mi sono precedentemente riferito. Nel testo approvato dal Senato per queste indicazioni si rinviava ad un decreto del Presidente della Repubblica, che non occorre più prevedere se non per la parte eccedente relativa ai prodotti alimentari. Infatti, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 è venuto meno dal comma 1, mentre rimane al comma 3 e al comma 4 il riferimento alla normativa vigente in materia di informazione al consumatore, senza un riferimento specifico, in quanto nel frattempo essa ha subito diversi aggiornamenti.

Inoltre, l'articolo 1, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabilite le norme di attuazione del comma 1 (risolvendo così alcuni problemi particolari).

Nell'articolo 2 vengono previste le sanzioni. Con esso viene vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni a cui mi sono riferito all'inizio del mio intervento e contenute nell'articolo 1. Naturalmente anche in questo caso viene fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224, che ha recepito la normativa comunitaria sulle responsabilità del produttore (materia diversa e, se vogliamo, ancora più pregnante rispetto a quella della mera informazione).

Con l'articolo 3 viene dettata una disposizione transitoria, che permette lo smaltimento delle scorte di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1, smaltimento che può avvenire per un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Onorevoli senatori, invito la Commissione ad approvare il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, di cui riconosco la migliore articolazione e precisazione, probabilmente anche in base alle nuove normative sopravvenute e alle maggiori informazioni assunte dalla nostra Commissione e poi utilizzate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, dopo l'attestato di superiorità rilasciato dal relatore nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, non ci dovremmo permettere di discutere il testo del provvedimento in quanto non soltanto non potrebbe essere oggetto di discussione, ma

tanto meno di modificazioni. Tuttavia, signor Presidente, consultando la documentazione dei lavori parlamentari della Camera dei deputati ho riscontrato (nel fascicolo che è stato diligentemente predisposto dalla Segreteria risulta a pagina 13) che era stato espresso un parere dalla Commissione affari costituzionali con il quale si suggeriva alla Commissione di merito di approvare un emendamento che dettasse una disciplina specifica per i territori e le zone extra doganali. Questo autorevole parere, espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, è stato recepito con la presentazione di un emendamento, da parte del presidente Viscardi e dell'onorevole Tarabini, con il quale veniva prevista l'inapplicabilità dell'articolo 1, comma 1, ai territori extra doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia. Le ragioni di questo emendamento credo che siano ovvie, per cui non mi dilungherò su di esse dando ulteriori spiegazioni. I territori extra doganali di Livigno e di Campione d'Italia sono dei crocevia di commercializzazione di prodotti provenienti da tutti i paesi e quindi non sempre si trovano nella condizione di poter distinguere quelli provenienti dal territorio nazionale, quelli provenienti dalla Comunità economica europea e quelli extracomunitari. Inoltre, l'extradoganalità consente un rapido movimento dei prodotti stessi e sconsiglia l'adozione di provvedimenti che potrebbero intralciare e, di fatto, vanificherebbero la funzione svolta da queste zone, che tra l'altro sono molto piccole. Chiunque di noi sia stato a Livigno o a Campione d'Italia potrà dire che non si tratta di territori immensi; quindi il volume di affari che in essi si svolge non è relevantissimo. Il fatto stesso che nel disegno di legge al nostro esame non sia prevista l'inapplicabilità dell'articolo 1, comma 1, ai territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia potrebbe far sollevare qualche eccezione a livello locale, soprattutto da parte della Guardia di finanza; quindi ne potrebbero derivare conseguenze negative per tutto il commercio di quelle due zone.

Mi ha stupito anche il fatto (sempre sulla scia della superiorità anche tecnica dell'altro ramo del Parlamento), e l'ho evinto dalla consultazione della documentazione dei lavori parlamentari, che non risulta che l'emendamento da me richiamato sia stato nè votato nè ritirato. Può darsi che si siano dimenticati di farlo risultare a verbale; oppure si sono dimenticati effettivamente di sottoporlo al voto della Commissione. Comunque, la ragione che ha indotto a presentare l'emendamento non è venuta meno. Dalla documentazione poi non risulta neanche un intervento del Governo o qualche suggerimento atto a dedurre che era inopportuna la presentazione dell'emendamento stesso.

Per questi motivi, signor Presidente, mi permetto di presentare un emendamento di analogo contenuto a quello proposto presso l'altro ramo del Parlamento, affinché venga tutelata la peculiarità dei territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

GIANOTTI. Signor Presidente, il mio parere su questo disegno di legge è positivo, anche se mi devo permettere di dissentire con il relatore a proposito della perfezione (personalmente sono per la perfettibilità) del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati.

Colgo questa occasione per fare un'osservazione generale che ho già svolto altre volte. Mi sembra che presso il nostro ramo del Parlamento ci sia un accordo di massima di tutti i Gruppi che i provvedimenti debbano avere un carattere sintetico e non analitico. Il procedimento che abbiamo sempre preferito è quello che ci porta a promulgare delle leggi che contengono elementi e norme generali, che demandano a regolamenti, a statuti e a circolari tutti gli aspetti applicativi. Pertanto, se esamino il comma 1 dell'articolo 1, nel testo approvato dalla nostra Commissione e nel testo approvato dalla Camera dei deputati, devo dire che decisamente preferisco la soluzione prospettata dalla nostra Commissione. Devo inoltre osservare che il testo della Camera, dopo aver previsto all'articolo 1, comma 1, le indicazioni che devono risultare dai prodotti, poi al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di stabilire le norme di attuazione del comma 1, inserendo così in realtà un aspetto superato ed inconsistente. Per questo motivo sarei tentato di proporre l'abolizione del comma 2 dell'articolo 1. Comunque, non ritenendolo opportuno, ho pensato che fosse doveroso fare soltanto questo rilievo che non riguarda solo il testo del disegno di legge al nostro esame, ma in generale i rapporti tra il Senato e la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, devo invitare il senatore Aliverti a trasformare l'emendamento proposto in un ordine del giorno.

ALIVERTI. Signor Presidente, mi rendo conto delle circostanze che sono emerse e quindi, invitando il rappresentante del Governo a tener conto e a prendere atto del problema da me sollevato, ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge n. 1754-B,

considerato che l'obbligo di dicitura in lingua italiana per l'etichettatura dei prodotti commercializzati dei territori extra doganali contrasterebbe con la *ratio* di normative comunitarie e con ragioni sostanziali attinenti alla commercializzazione di prodotti provenienti dall'estero e non destinati al mercato italiano, nonchè di prodotti di imprese italiane per quei territori, eventualmente privi delle diciture in italiano,

impegna il Governo

affinchè nell'emanando decreto di attuazione si richiamino le leggi di salvaguardia ed eventualmente la non applicabilità della legge ai territori di Campione d'Italia e di Livigno».

(0/1754-B/1/10)

ALIVERTI

PRESIDENTE. Vorrei dichiararmi favorevole a questo ordine del giorno e ringraziare il senatore Vettori per la sua relazione che, a mio

avviso, ha il solo difetto di un'eccessiva cortesia nei confronti dell'altro ramo del Parlamento.

Io sono d'accordo con le osservazioni avanzate dal senatore Gianotti in merito al diverso stile di legiferare da parte del Senato e da parte della Camera dei deputati. Mentre noi vogliamo fare delle leggi il più possibile sintetiche, rinviando all'attività del Governo gli aspetti normativi marginali e le questioni di carattere tecnico, alla Camera invece tendenzialmente vi è una sorta di *drafting* nei confronti del Senato e si dispongono testi molto più analitici di quanto noi riteniamo di fare.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alle considerazioni qui svolte e mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato.

ALIVERTI. Chiedo comunque la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1754-B/1/10, presentato dal senatore Aliverti.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Informazione del consumatore)

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

5. I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili.

È approvato.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

È approvato.

L'esame delle singole modifiche è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro» (2652), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro», d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori.

Prego il senatore Mancina di riferire alla Commissione sui risultati emersi dagli incontri con gli operatori del settore, richiesti dalla Commissione stessa nella precedente seduta.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Per portare a conoscenza la Commissione ed il signor Ministro dei risultati della nostra consultazione, voglio dire che abbiamo trovato accoglimento da parte delle associazioni del settore turistico sull'iniziativa legislativa; anzi esse si sono dichiarate totalmente d'accordo ed hanno sollecitato questo ramo del Parlamento alla rapida approvazione del disegno di legge, con le proposte di modifica che erano state suggerite e concordate anche col Ministro. Noi abbiamo fatto presente che finalmente si poteva inserire all'interno di questo disegno di legge la possibilità di superare il regime dei prezzi amministrati e concordati, non controllati come avevamo detto a suo tempo, perchè da vari anni si avanzava questa richiesta. Le associazioni sentite hanno fatto presente, per quanto riguarda questo aspetto, la opportunità di inserire la modalità di pubblicità dei prezzi, e quindi la trasparenza, entro una cadenza annuale. Questo proprio al fine di garantire che le cose poi vadano avanti con un certo raziocinio.

Abbiamo riscontrato un simile atteggiamento in tutte le associazioni e nessuno ha avuto perplessità. Per quanto riguarda la consultazione con i rappresentanti della Banca nazionale del lavoro, ci sono stati suggeriti degli aspetti tecnici in relazione al problema se bisognasse tener conto degli aspetti finanziari in valuta o in ECU. Ci è stato fatto presente che la scelta dell'ECU darebbe maggiore garanzia agli stessi operatori turistici, perchè l'anno scorso ci sono state delle punte di oscillazione delle monete che sono arrivate addirittura al 24-25 per cento, creando quindi difficoltà rispetto anche ad una certezza che doveva essere al proposito garantita. Abbiamo quindi concordato che sarebbe opportuno arrivare ad una soluzione per cui l'ECU sia moneta di base, considerando le altre monete nel senso di dare una garanzia, per esempio, dell'ordine del 4 per cento.

Un altro suggerimento che ci è venuto, e che giudico molto interessante, consiste nell'inserire nello stesso disegno di legge un limite entro il quale possono accedere gli operatori turistici, perchè se noi non mettessimo un limite potrebbe arrivare una grossa concentrazione turistica e chiedere l'intero *plafond* a disposizione. E allora, signor Ministro, avremmo concordato nel senso che le operazioni possono

avere un limite massimo di un miliardo e mezzo. Così facendo possiamo dare la possibilità a più operatori turistici di usufruire di questi fondi; se non si inserisse invece un tetto massimo di finanziamento, solo alcune realtà economiche di questo settore potrebbero benissimo usufruire dell'intero fondo.

Un'altra modifica che si può prospettare è che il Ministro del turismo e dello spettacolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stabilisca con proprio decreto le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture ricettive; è questo, a mio parere, il vincolo in questo momento relativo ai prezzi amministrati.

Gli altri prezzi sembra che siano dei prezzi liberi.

Comunque, ritengo che le osservazioni che sono scaturite dalle nostre consultazioni siano positive e quindi suggerisco, quale relatore, alla Commissione e all'onorevole Sottosegretario di accoglierle. Infatti, tali osservazioni vanno nell'indirizzo che noi fin dall'inizio ci siamo preposti: favorire le aziende del settore del turismo che adesso si trovano in un momento di difficoltà, ma che hanno una possibilità ed una prospettiva di crescita, anche in base ai dati confortanti che abbiamo acquisito ultimamente.

Prima di concludere il mio intervento, signor Presidente, desidero far presente che dobbiamo procedere con una nuova politica nel settore del turismo, privilegiando la cultura dell'ospitalità attraverso la quale possiamo raggiungere quei risultati positivi che tutti quanti ci aspettiamo. Il comitato ristretto sta predisponendo un nuovo testo; se questo sarà approvato, daremo soddisfazione non soltanto alla categoria interessata, ma anche all'economia turistica nazionale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA